

REGOLAMENTO ELETTORALE

Elezioni dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori e degli allievi nel Consiglio direttivo e del rappresentante degli allievi nel Consiglio didattico dei corsi ordinari

emanato con decreto direttoriale n.16 del 7.04.2008.

Titolo I Disposizioni generali e comuni

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori e degli allievi nel Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, nonché del rappresentante degli allievi nel Consiglio didattico dei corsi ordinari, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

Con successivo provvedimento integrativo verrà disciplinato il procedimento per l'elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi nel Consiglio didattico dei corsi di master e di alta formazione permanente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, e del rappresentante dei dottorandi nel Consiglio didattico dei corsi di dottorato e di formazione post-dottorale, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Art. 2 *(Modalità di nomina)*

Le nomine dei rappresentanti di cui all'art. 1 hanno luogo ad esito di elezioni da tenersi a scrutinio segreto nell'ambito della categoria di appartenenza.

Nei casi in cui una categoria ha diritto a esprimere più di un rappresentante, le elezioni si svolgono con voto limitato ad un numero non superiore ad 1/3, eventualmente arrotondato per eccesso, del numero dei rappresentanti da designare.

Art. 3 *(Data delle elezioni)*

Tutte le elezioni di cui al presente regolamento sono indette con decreto del Direttore dell'Istituto, pubblicato all'albo ufficiale dell'Istituto stesso.

Le elezioni si tengono in giorni feriali con esclusione delle festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.

Le elezioni non possono comunque essere indette nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico.

Art. 4

(Aggregazioni di più elezioni e apertura dei seggi)

Per motivi di opportunità ed economicità, nella stessa tornata elettorale possono essere indette le elezioni di diverse rappresentanze di categoria e di diversi organi statutari indicati all'art. 1, alle quali può essere preposto un unico seggio.

Le urne devono rimanere aperte in orario antimeridiano e pomeridiano, per un numero minimo di otto ore.

Art. 5

(Corpo elettorale)

Salvo quanto previsto nel seguito del presente regolamento, l'elettorato compete, nell'ambito delle categorie di rispettiva appartenenza, al personale di ruolo che presti servizio, anche in prova, su posti organici dell'Istituto.

Tra il personale di cui al precedente comma sono compresi anche i professori collocati fuori ruolo o in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'elezione delle rappresentanze studentesche, il corpo elettorale è costituito dagli allievi iscritti ai corsi dell'Istituto.

Ai fini elettorali, il possesso della condizione di allievo dei corsi è determinato nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico.

I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti al giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Art. 6

(Incompatibilità)

Salvo quanto previsto da disposizioni di legge e da altre disposizioni del presente regolamento, il mandato a rappresentare i professori nei casi previsti all'art. 1 è incompatibile con la carica di Direttore dell'Istituto, di Vicedirettore dell'Istituto e Coordinatore dei corsi ordinari, di master e di dottorato di cui agli art. 15, 17, 23, 24 e 25 dello Statuto.

Nei casi di incompatibilità previsti dal presente regolamento, l'esercizio del diritto di opzione deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione della elezione.

Art. 7

(Pubblicità)

La pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Istituto dei decreti del Direttore dell'Istituto che indicano le elezioni ha valore di notifica ed ha efficacia di convocazione per gli elettori interessati.

L'Istituto, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, ivi compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.

Art. 8

(Commissione elettorale centrale)

Presso l'amministrazione dell'Istituto è costituita una Commissione elettorale centrale la cui composizione viene indicata nel decreto direttoriale di indizione delle elezioni.

Alla Commissione competono, oltre ai compiti espressamente conferiti dal presente regolamento, tutte le incombenze necessarie per l'organizzazione ed il buon svolgimento delle operazioni elettorali.

Partecipa alla Commissione elettorale centrale, su designazione del Direttore Amministrativo, senza diritto di voto, un impiegato dell'area amministrativa, che assolve le funzioni di Segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione elettorale centrale non possono fare parte dei seggi previsti dal presente regolamento.

Art. 9

(Decorrenza del mandato)

I mandati elettivi dei rappresentanti dei professori e ricercatori nel Consiglio direttivo decorrono dall'anno accademico successivo alla nomina, salvo quanto previsto dal terzo comma.

Il mandato elettivo di tutti i rappresentanti degli allievi decorre dall'anno solare successivo alla nomina, salvo quanto previsto dal terzo comma.

Nel caso di sostituzioni o di elezioni suppletive successive alla decorrenza dei termini indicati ai commi precedenti, il mandato decorre dalla data del decreto di nomina ed ha efficacia fino all'esaurimento del termine ordinario di durata.

Titolo II

Elezioni dei rappresentanti delle componenti elettive al Consiglio direttivo

Capo I

Componenti elettive del Consiglio direttivo

Art. 10

(Elezioni dei rappresentanti di categoria nel Consiglio direttivo)

Il presente titolo disciplina l'elezione dei rappresentanti di categoria nel Consiglio direttivo di cui all'art. 19 dello Statuto.

Ai sensi del primo comma dell'articolo citato l'elezione riguarda la nomina di :

- a. un rappresentante dei professori dell'Istituto;
- b. un rappresentante dei ricercatori dell'Istituto;
- c. un rappresentante degli allievi dell'Istituto.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo citato, qualora l'organico docente dell'Istituto superasse le venti unità, la rappresentanza dei professori sarà elevata a tre e l'elezione avverrà con le medesime procedure previste dal presente regolamento.

Capo II
Elettorato
Art. 11
(Elettorato attivo)

I rappresentanti dei professori sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, in servizio presso l'Istituto.

I rappresentanti dei ricercatori sono eletti dai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Istituto.

I rappresentanti degli allievi sono eletti dagli allievi iscritti ai corsi attivati presso l'Istituto.

Art. 12
(Elettorato passivo)

L'elettorato passivo compete, salvo quanto di seguito disposto in materia di incompatibilità, alle categorie di soggetti previste al precedente articolo.

L'elettorato passivo compete anche quando l'elettore sia cittadino straniero.

Coloro che fanno parte di diritto del Consiglio direttivo non godono dell'elettorato passivo nello stesso.

Art. 13
(Incompatibilità)

Le funzioni di rappresentante dei professori di ruolo e dei ricercatori sono incompatibili con l'opzione per il regime di impegno a tempo definito e pertanto per essere eletti nel Consiglio direttivo gli stessi devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno.

In caso il candidato abbia optato per il tempo definito, contestualmente alla presentazione della candidatura, deve presentare l'opzione per il tempo pieno, da far valere in caso di elezione.

La funzione di rappresentante dei professori o dei ricercatori al Consiglio direttivo è incompatibile inoltre se il soggetto si trova in una delle sottoindicate situazioni:

- a) professore collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 DPR 382/80, modificato dall'art. 5 della legge 705/1985;
- b) professore collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del DPR 11/7/1980 n. 382;
- c) professore collocato fuori ruolo ex art. 17, comma IX, del DPR 11/7/1980 n. 382 per aver assunto un impiego presso Enti ed Organismi Internazionali o per esercitare funzioni presso Stati esteri; ex art. 168 del DPR 5/1/67 n. 18 (a disposizione del Ministero degli Affari Esteri); ex art. 5 della legge 9/12/1985, n. 705 (nominati Giudici della Corte Costituzionale o componenti del Consiglio Superiore della Magistratura);
- d) professore comandato presso altra Amministrazione (ex art. 34 del DPR 1077/70);
- e) professori in condizioni analoghe alle precedenti.

Si applicano inoltre a tutte le categorie di personale le incompatibilità espressamente previste dalle leggi generali vigenti per i dipendenti pubblici eletti in organismi rappresentativi politici e amministrativi.

Capo III

Elezioni ed operazioni preliminari al voto

Art. 14

(Data delle elezioni)

Le elezioni dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, di cui all'art. 11 del presente regolamento, si tengono nel mese di maggio dell'anno accademico di scadenza del mandato.

Le elezioni dei rappresentanti degli allievi previste all'art. 11 del presente regolamento, si tengono annualmente nel mese di dicembre.

Art. 15

(Elezioni ed elenchi elettorali)

Le elezioni sono indette con decreto del Direttore dell'Istituto, da emanarsi almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

Con il medesimo provvedimento sono approvati gli elenchi degli elettori attivi e passivi, con l'indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo, riferita alla data di emanazione del decreto che indice le elezioni.

Il decreto e gli elenchi elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale dell'Istituto.

Art. 16

(Ricorso avverso la composizione degli elenchi elettorali)

Avverso la composizione degli elenchi elettorali e le cause di eventuale esclusione dall'elettorato è ammesso motivato ricorso alla Commissione elettorale centrale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Il ricorso può essere presentato da qualunque esponente della categoria interessata alle elezioni.

Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto che indice le elezioni.

La Commissione elettorale centrale decide, in via definitiva, entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.

Eventuali modifiche da apportare agli elenchi per effetto dell'accoglimento del ricorso sono adottate con decreto del Direttore dell'Istituto da pubblicarsi entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale dell'Istituto stesso.

Art. 17

(Seggio)

Alle operazioni di voto e di scrutinio viene preposto un seggio costituito con decreto del Direttore dell'Istituto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto che indice le elezioni.

La composizione del seggio viene indicata nel decreto del Direttore dell'Istituto di indizione delle elezioni ed in esso deve essere previsto almeno un funzionario dell'area amministrativa in servizio presso l'Istituto, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente, che viene nominato dal Presidente all'atto di insediamento del seggio.

Di tutte le operazioni effettuate, il seggio rende un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

(Adempimenti amministrativi)

L'amministrazione dell'Istituto provvede alla predisposizione delle schede, degli elenchi elettorali, ivi compreso quello per la raccolta delle firme dei votanti, e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali, che verranno consegnati al Segretario del seggio il giorno delle votazioni.

Sulle schede devono essere indicati: l'elezione di cui si tratta, la categoria interessata al voto, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero massimo di designazioni che l'elettore può esprimere, la data di effettuazione delle votazione. Sulla scheda, inoltre, deve essere riservato uno spazio per l'apposizione di un sigillo a timbro dell'Istituto e per la sottoscrizione a cura del Presidente del seggio.

Nella scheda, il numero di righe predisposte deve in ogni caso essere eguale al numero massimo di designazioni consentite all'elettore.

Il seggio dovrà essere insediato in un idoneo locale presso la sede dell'Istituto, dove saranno predisposti un numero di urne pari al numero di votazioni indette e almeno due postazioni di espressione del voto.

Nel caso in cui le operazioni di voto siano espletate in più giornate, al termine di ogni giorno le urne devono essere sigillate e custodite in apposito luogo sotto la responsabilità del Presidente di seggio.

Capo IV

Operazioni di voto e di scrutinio

Art. 19

(Espressione del voto)

Per le elezioni dei rappresentanti di cui all'art. 11 del presente regolamento, l'elettore può esprimere una sola designazione.

Il voto si esprime indicando, nell'apposito spazio sulla scheda, il cognome della persona scelta.

In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido dovrà indicare anche il nome della persona designata.

Art. 20

(Competenze e responsabilità del seggio)

Il seggio è responsabile della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.

Il seggio delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.

Il seggio, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente, alle operazioni di scrutinio che, dopo le operazioni di riscontro, si svolgono in seduta pubblica, mediante lo spoglio delle schede e l'attribuzione dei voti.

Il seggio è responsabile, con competenza esclusiva, dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti, salvo ricorso alla Commissione elettorale centrale sulla base di riserva da formularsi all'atto dello spoglio e da riportare nel processo verbale della seduta.

Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione dei ricorsi da parte della Commissione elettorale centrale.

Art. 21

(Operazioni di voto)

Il seggio, preliminarmente, procede alla verifica del materiale ricevuto dall'amministrazione e della rispondenza del locale destinato al voto ai requisiti previsti dal presente regolamento.

L'amministrazione dell'Istituto è tenuta a disporre tempestivamente i provvedimenti che risultassero necessari, a esito della verifica prevista al comma precedente, per consentire il regolare inizio delle votazioni.

Il seggio deve curare l'affissione degli elenchi degli elettori nel locale delle votazioni. Dovrà ammettere l'esposizione nel locale, da parte di esponenti della categoria interessata al voto, di comunicati di assemblee, di dichiarazioni di disponibilità ad essere eletti, di avvisi relativi alle elezioni in corso.

Prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente provvede a sottoscrivere le schede ricevute dall'amministrazione e a fare sigillare le urne.

Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a. accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto all'elettorato attivo;
- b. accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento nel caso che non sia personalmente conosciuto da alcuno dei componenti il seggio; gli estremi del documento di identificazione utilizzato, ovvero la firma del componente del seggio che garantisce l'identità dell'elettore, devono essere annotati sulla lista dei votanti, di fianco allo spazio predisposto per la firma dell'elettore;
- c. consegna della scheda all'elettore, che esprimerà il voto nell'apposita postazione di voto, utilizzando la matita copiativa o la penna fornita dal seggio;
- d. chiusura della scheda da parte dell'elettore e riconsegna al seggio; la scheda viene introdotta nell'urna alla presenza dell'elettore;
- e. annotazione sull'elenco dell'avvenuta votazione, mediante apposizione della firma da parte dell'elettore a fianco del suo nominativo.

Nel locale del seggio è consentita la sosta esclusivamente agli elettori per il solo tempo necessario alle operazioni di voto.

Durante le operazioni di voto, il seggio deve sempre operare con la presenza di almeno due componenti.

Allo scadere dell'ora di chiusura delle urne, sono ancora ammessi a votare quanti siano eventualmente presenti nel locale.

Art. 22
(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione del voto.

Il seggio provvede:

- a. in seduta riservata, alle operazioni di riscontro intese a verificare che il numero delle schede contenute nell'urna coincida con il numero dei votanti;
- b. in seduta pubblica, allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti. Eventuali preferenze date in eccedenza rispetto ai limiti previsti si considerano non espresse, ma restano valide quelle manifestate nel numero previsto, secondo l'ordine con cui sono espresse sulla scheda. In ogni caso si considera nullo il voto che non consenta di identificare con certezza la volontà dell'elettore. E' inoltre annullata la scheda sulla quale siano stati apposti, nell'espressione del voto o anche altrimenti, segni che consentano l'individuazione dell'identità dell'elettore;
- c. in seduta pubblica, a stilare la graduatoria di coloro che hanno ricevuto voti.

Il processo verbale, unitamente alla schede e all'elenco dei votanti, viene immediatamente trasmesso al Direttore dell'Istituto.

Entro ventiquattro ore dalla conclusione dello spoglio, il seggio, a cura del Segretario, provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali mediante affissione all'albo ufficiale dell'Istituto.

Capo V
Proclamazione dei risultati e nomina dei rappresentanti

Art. 23
(Proclamazione dei risultati)

La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore.

Il decreto è emanato non prima che siano trascorsi i termini per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di cui al successivo articolo 25.

Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere.

Con il decreto di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utile a eventuali sostituzioni.

E' necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un quinto dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche. In caso contrario, entro venti giorni, si procederà a indire elezioni suppletive, ferma restando l'elezione di coloro che hanno già ricevuto un numero sufficiente di suffragi.

Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative ai rappresentanti dei professori e dei ricercatori, a parità di voti, la precedenza spetta al personale che abbia maggiore anzianità di ruolo; nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete al personale maggiore d'età.

Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative al rappresentante degli allievi, a parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di iscrizione ai corsi alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete all'allievo maggiore di età.

Il decreto di cui al primo comma è pubblicato, entro cinque giorni, mediante affissione all'albo ufficiale dell'Istituto.

Del provvedimento è data comunicazione agli interessati entro cinque giorni dall'emanazione, al fine dell'accettazione e della formulazione della dichiarazione di opzione in presenza di eventuali condizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.

Art. 24

(Ricorsi)

Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dall'art. 22, ultimo comma, e dall'art. 23, penultimo comma del presente regolamento.

La Commissione decide entro cinque giorni, in via definitiva, dandone notifica al ricorrente e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che saranno adottati con decreto del Direttore dell'Istituto da pubblicarsi entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale dell'Istituto.

Il decreto del Direttore sarà notificato alle persone interessate direttamente da modifiche apportate rispetto al decreto di proclamazione dei risultati elettorali eventualmente emanato in precedenza.

Art. 25

(Durata del mandato e sostituzioni)

I rappresentanti dei professori e dei ricercatori rimangono in carica per un quadriennio accademico, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria rappresentata.

I rappresentanti di cui al comma precedente che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti mediante una nuova elezione e gli eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

I rappresentanti degli allievi rimangono in carica per un anno, salvo dimissioni o perdita, per qualunque causa, della condizione di allievo prevista all'art. 5, penultimo comma, del presente regolamento.

I rappresentanti di cui al comma precedente che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti con la nomina del primo dei non eletti, purché previsto dalla graduatoria elettorale di cui all'art. 23, quarto comma del presente regolamento.

Nel caso sia impossibile ricorrere alla graduatoria per mancanza di nominativi inseriti, si procede mediante elezioni suppletive e gli eletti restano in carica per lo scorcio di mandato.

Le elezioni suppletive di cui al secondo ed al quinto comma sono indette entro venti giorni dal verificarsi della vacanza della relativa rappresentanza, con l'applicazione delle procedure previste dal presente regolamento.

Titolo III
Elezioni del rappresentante degli allievi nel Consiglio didattico dei corsi ordinari

Art. 26

(Rappresentanza degli allievi nel Consiglio didattico dei corsi ordinari)

Il presente titolo disciplina l'elezione del rappresentante degli allievi nel Consiglio didattico dei corsi ordinari, ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto.

Art. 27

(Elettorato)

Hanno diritto di voto tutti gli allievi dei Corsi ordinari.

Sono allievi tutti gli iscritti al primo anno e tutti gli allievi degli anni successivi in regola con l'iscrizione, al giorno precedente la data fissata per le elezioni.

L'elettorato passivo compete agli elettori attivi, anche quando siano cittadini stranieri.

Art. 28

(Data delle elezioni)

Le elezioni dei rappresentanti degli allievi si tengono annualmente nel mese di dicembre.

Art. 29

(Elezioni ed elenchi elettorali)

Le elezioni sono indette con decreto del Direttore dell'Istituto, da emanarsi almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.

Con il medesimo provvedimento sono approvati gli elenchi degli elettori attivi e passivi, alla data di emanazione del decreto. Eventuali aggiornamenti degli elenchi, prima della data del voto, saranno adottati con decreto del Direttore dell'Istituto.

Il decreto e gli elenchi elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale dell'Istituto.

Art. 30

(Ricorso avverso la composizione degli elenchi elettorali)

Si applicano le procedure e i termini previsti all'art. 16 del presente regolamento.

Eventuali modifiche da apportare agli elenchi per effetto dell'accoglimento del ricorso sono adottate con decreto del Direttore dell'Istituto da pubblicarsi entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale dell'Istituto.

Art. 31
(Seggio)

Alle operazioni di voto e di scrutinio viene preposto un seggio costituito con decreto del Direttore dell'Istituto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto che indice le elezioni.

La composizione del seggio viene indicata nel decreto del Direttore di indizione delle elezioni ed in esso deve essere previsto almeno un funzionario dell'area amministrativa in servizio presso l'Istituto, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Possono ricoprire la funzione di Presidente del seggio elettorale tutti gli allievi iscritti al quarto anno e successivi dei corsi ordinari; possono ricoprire la funzione di scrutatori tutti gli allievi dei corsi ordinari.

Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente, che viene nominato dal Presidente all'atto di insediamento del seggio.

Di tutte le operazioni effettuate, il seggio rende un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il seggio esercita le competenze e assume le responsabilità previste dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 32
(Adempimenti amministrativi)

Per la predisposizione delle schede e l'effettuazione degli adempimenti amministrativi preliminari al voto, si osservano le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 33
(Espressione del voto)

Per le elezioni dei rappresentanti degli allievi l'elettore può esprimere una sola designazione. Il voto si esprime indicando, nell'apposito spazio sulla scheda, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia, il voto dovrà indicare, per essere valido, anche il nome della persona designata.

Art. 34
(Operazioni di voto e di scrutinio)

Nello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si osservano le disposizioni di cui agli art. 21 e 22 del presente regolamento.

La pubblicazione dei risultati elettorali avviene nelle forme previste all'art. 23, ultimo comma.

Art. 35

(Proclamazione dei risultati)

La proclamazione dei risultati e la nomina degli eletti sono effettuate con decreto del Direttore dell'Istituto.

Il decreto è emanato non prima che siano trascorsi i termini per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di cui all'art. 36, primo comma del presente regolamento.

Con il provvedimento di nomina viene approvata anche una graduatoria elettorale per gli allievi dei corsi ordinari che hanno ottenuto voti, nella quale sono inseriti, oltre all'eletto, gli esponenti degli allievi che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al successivo comma, utile ad eventuali sostituzioni.

E' necessario che l'eletto abbia riportato un numero di voti non inferiore a un decimo dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche. In caso contrario si procederà a indire elezioni suppletive entro venti giorni.

Nella proclamazione dell'eletto e nella formazione della graduatoria, a parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di iscrizione ai corsi ordinari alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete all'allievo maggiore di età.

Il decreto di nomina è pubblicato entro cinque giorni mediante affissione all'albo dell'Istituto. Del provvedimento di nomina è data comunicazione all'interessato entro cinque giorni dall'emanazione, al fine dell'accettazione.

Art. 36

(Ricorsi)

Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati e di nomina è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dall'art. 22, ultimo comma, e dall'art. 35, penultimo comma del presente regolamento.

Si applicano le disposizioni e i termini previsti dall'art. 24 del presente regolamento.

I provvedimenti eventualmente adottati per effetto dell'accoglimento di ricorsi sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione all'albo dell'Istituto.

Art. 37

(Durata del mandato e sostituzioni)

I rappresentanti degli allievi rimangono in carica per un anno, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 25, terzo comma, del presente regolamento.

Nel caso di vacanza nella rappresentanza, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti purché previsto dalla graduatoria elettorale di cui all'art. 35, terzo comma del presente regolamento.

In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.

Titolo IV
Norme transitorie e finali
Art. 38
(Norme transitorie)

In prima applicazione le elezioni dei rappresentanti dei professori, ricercatori ed allievi nel Consiglio direttivo vengono indette entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e si tengono entro i quindici giorni successivi. In tal caso tutti i termini indicati dagli articoli 15, 16 e 24 sono ridotti alla metà, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

In prima applicazione la durata del mandato dei rappresentanti eletti decorre dalla data del decreto di nomina ed ha efficacia fino all'esaurimento del termine ordinario di durata del Consiglio direttivo in carica il giorno della nomina.

Art. 39
(Norme finali)

Il presente regolamento è approvato con delibera del Consiglio direttivo, è emanato con decreto del Direttore dell'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo ufficiale dell'Istituto stesso.

Eventuali modificazioni ed integrazioni del presente regolamento devono essere approvate con le stesse modalità.